

**PRESIDENTE.** Ella dunque propone un altro emendamento diverso da quello del deputato Spano.

**DELLA MOTTA.** Io proporrei che, quando si voterà l'articolo 3 della Commissione, si restringa ai soli possedimenti demaniali; con farvi poi un'aggiunta relativa ai beni non demaniali, secondo lo spirito dell'emendamento del deputato Spano.

**SPANO.** Domando la parola per uno schiarimento di fatto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Della Motta ammetterebbe il sistema del Governo quanto ai beni demaniali, e la massima dell'emendamento proposto dal deputato Spano quanto ai beni dei privati.

È dunque necessario formulare l'articolo in modo diverso.

**SPANO.** Domando la parola.

Partirebbe l'onorevole Della Motta da un buon principio, se in Sardegna veramente ci fossero privati che possedessero di questi beni; ma i privati in Sardegna non ne hanno di questi terreni soggetti al diritto di ademprivo, giacchè quelli da loro comprati o furono chiusi, e sono proprietà perfette ove nessuno può esercitare più oltre quella così detta comunione di pascolo che vigeva anticamente e molto rassomigliava agli ademprivi; oppure sono tuttora in aperto, e dopo la promulgazione della legge del 1851 tutte quante le proprietà aperte o chiuse, cioè i terreni appartenenti ai privati, divennero proprietà perfette, svincolate da questa comunione di pascolo. Dunque non vi rimase comunione di pascolo che per un altro abuso uguale invalso, cioè quello che in certe comunità si suol fare anche al presente, ove molti comunisti, essendovi possidenti di bestiame di diversa specie, si combinano di farlo pascolare insieme negli appezzamenti di terreno aperto di vari proprietari, per mezzo od in forza di una convenzione, o redatta in iscritto davanti i Consigli comunali, oppure redatta e scritta tra di loro privatamente, per cui spesso statuiscono la facoltà di pascolare promiscuamente e liberamente in quei terreni, tuttochè appartenenti a privata proprietà.

Si tranquillizzi dunque l'onorevole Della Motta, se egli di questi parlare intende, perchè io lo credo uomo giusto e ragionevole, e spero perciò vorrà adottare il mio emendamento; si tranquillizzi, poichè, senza apportare al mio alcuna correzione, egli otterrà lo scopo che ci proponiamo entrambi.

**PRESIDENTE.** Mi scusi, ma queste sue ultime considerazioni pare che conducano ad appoggiare la proposta ministeriale, poichè ella dice che non vi sono fondi soggetti ad ademprivo in favore dei privati.

**SPANO.** Dico che non vi sono proprietà di privati che sieno soggette ad ademprivo. (*Rumori*)

**DELLA MOTTA.** Domando la parola per dare una spiegazione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Falqui-Pes.

**FALQUI-PES.** Signori, io non entrereò nuovamente nella questione che per lo spazio di sette giorni si di-

batte, se cioè fosse e sia proprietà dei comuni tutta la estensione territoriale della Sardegna e prima e dopo il riscatto dei feudi; non entrereò neppure nella questione sull'etimologia della parola e sulla natura degli ademprivi; io mi propongo solo di chiarire i fatti, onde togliere gli scrupoli stati affacciati dall'onorevole Della Motta.

Onde riescire in ciò, io prego l'onorevole Della Motta e la Camera di considerare quello che si fa con questa legge. Con essa si vanno ad eseguire tre distinte operazioni; la prima riguarda i comuni ed il demanio; la seconda, il demanio i comuni ed i comuni tra loro; la terza, i comuni coi corpi morali e coi privati.

S'intende con questa legge di stabilire la proprietà perfetta che oggi non esiste a causa degli ademprivi, poichè il demanio non può disporre dei suoi beni, essendo questi soggetti all'ademprivo; gli ademprivisti non ne possono disporre neppure, perchè non ne hanno la proprietà.

Ora qual è il sistema che vi propone la legge? La legge entra tra il demanio ed i comuni, e dice: aboliamo una volta gli ademprivi, diamo un compenso per questi, ed il demanio potrà allora liberamente disporre della parte che gli rimane, ed i comuni disporranno liberamente della quota che sarà loro assegnata.

Ma non è questa la sola operazione che si propone la legge di fare; si provvede anche agli interessi dei comuni, e questo interesse è a considerarsi sotto duplice aspetto.

Avviene, per esempio, che due o tre comuni, appartenenti allo stesso feudatario, godono in comune dell'ademprivo, ossia di quegli usi che riguardano il pascolo, il seminerio, il diritto di legnare, e simili.

Quanto a questi, che fa la presente legge? La legge abolisce d'un colpo anche questa comunione. Non vi deve più essere comunione fra comune e comune. I comuni, i quali hanno un diritto di ademprivo esercibile in comunione sui terreni demaniali, debbono dividere tra loro la quota che verrà loro assegnata, e di questa quota ciascun comune diverrà particolarmente proprietario e ne avrà la libera disponibilità, appunto per evitare le collisioni e le gelosie, fomite perenne di discordie e di dissidi, e spesso anche di luttuose conseguenze.

Ma vi è anche un altro aspetto in cui possono considerarsi i comuni fra di loro, perchè si riconosce un'altra comunione tra di essi, cioè godono alcuni un diritto di ademprivo in terreni di pertinenza del comune limitrofo e viceversa.

Supponete, come non è raro nel suolo nostro, un comune, o signori, posto in luogo montagnoso, ed un altro situato in una pianura, e che a quest'ultimo sovrabbondano i terreni pel seminerio, mentre al primo sovrabbonda la legna per ardere, per utensili agricoli e per altri bisogni. Ora il bisogno che cosa ha consigliato in questi comuni? Ha consigliato di introdurre tra di loro una specie di reciprocità, acciocchè i comuni, i quali avevano bisogno di terreni per seminare, ne fossero forniti da quelli che ne sovrabbondavano, e viceversa quelli